



COMUNE DI MIRA

- Città Metropolitana di Venezia -

REPUBBLICA ITALIANA

Imposta di bollo in
misura forfettaria di
cui all'art. 1, comma
1bis, della tariffa
allegata al D.P.R. n.
642/1972.

**CONTRATTO IN MODALITÀ ELETTRONICA RELATIVO ALL'APPALTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI
ACCOMPAGNAMENTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER
GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 – 2024/2025 - 2025/2026 - CIG
9778939BBD.**

L'anno 2023 (duemilaventitré) addì 01 (uno) del mese di dicembre nella
residenza Comunale di Mira.

Avanti a me dott. Guido Piras in qualità di Segretario Generale della
Segreteria convenzionata delle Amministrazioni Comunali di Mira e
Spinea, giusta la convenzione sottoscritta in data 01.12.2022 tra i Comuni
di Mira e Spinea (VE) per la gestione associata del servizio di Segreteria
Comunale ed il Decreto del Sindaco n. 123 del 07.12.2022 di nomina del
titolare della suddetta Segreteria, e, come tale, ufficiale rogante del
Comune di Mira, avvalendomi di quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs n.
267/2000, si sono personalmente costituiti i signori:

da una parte, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità
"Comune di Mira" o "Amministrazione Comunale":

- Dott.ssa Anna Sutto, nata a _____ (VE) il _____, che interviene
nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore 1 – Servizi al
Cittadino del Comune di Mira con sede in Mira (VE) Piazza IX Martiri n. 3
(C. F. del Comune 00368570271) e quindi in nome e per conto del

Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, giusto Decreto del Sindaco n. 102 del 31.10.2022, concernente l'individuazione ed il conferimento dell'incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 fino al 31.10.2025;

dall'altra parte, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "Appaltatore":

- Sig. Alessandro Bordignon, nato a _____ il _____ residente in _____
_____ 2, C.F.

_____, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante, e come tale munito dei necessari poteri, della ditta Euro Tours s.r.l. con sede in Mogliano Veneto (TV) Via Raffaello Sanzio n. 9 (C.F. e P. IVA 01831840267), iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Treviso – Belluno al REA n. TV-171229.

Detti comparenti, della cui identità personale qualifica e poteri io segretario generale rogante sono certo, mi chiedono di redigere questo atto, ai fini del quale

PREMETTONO

- che con determinazione a contrattare n. 419 del 28.04.2023 si è proceduto all'indizione della gara di appalto per il servizio di trasporto scolastico comunale per il periodo aa.ss. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 nella forma della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del medesimo decreto ed approvato contestualmente il progetto di trasporto scolastico con i relativi allegati e lo schema di contratto;

- che con la determinazione di cui al capoverso precedente è stato conferito mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia di indire, gestire e aggiudicare la procedura di gara di cui trattasi, sulla base della convenzione che la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Mira hanno sottoscritto in data 24.06.2019 prot. Ente n. 41135;
- che, a seguito della conclusione delle operazioni di gara, con determinazione di aggiudicazione definitiva n. 2157/2023 del 06.07.2023 (prot. 2023/46940) della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara n. 4 del 07.06.2023 e ad aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto all'operatore economico Euro Tours srl C.F. e P.IVA 01831840267 con sede legale in Mogliano Veneto (TV) Via Raffaello Sanzio n. 9, a fronte del ribasso offerto del 1,96% sull'importo a base di gara di euro 1.036.800,00, oneri per la sicurezza pari a zero e IVA esclusa;
- che con la sopra richiamata determinazione n. 2157/2023 del 06.07.2023 della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia si è preso atto altresì della regolarità delle risultanze sulle verifiche di legge relative ai requisiti di ordine generale delle predette ditte, effettuate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rendendo quindi efficace la suindicata aggiudicazione.
- che con determinazione del Dirigente del Settore 1 - Servizi al Cittadino del Comune di Mira n. 706 del 21.07.2023 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva ad opera della Stazione Unica Appaltante

della Città Metropolitana di Venezia dell'appalto in oggetto all'operatore economico Euro Tours srl, C.F e P.IVA 01831840267, impegnando a favore dell'aggiudicatario la somma di euro 1.118.126,59 (unmilione centodiciottomilacentotrentasei/59), comprensivi di IVA e oneri per la sicurezza pari a zero;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- che in data 05.09.2023 con nota protocollo Ente n. 41521 il Dirigente del Settore 1 - Servizi al Cittadino ha dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, con decorrenza 14.09.2023;
- che all'atto dell'offerta la ditta Euro Tours srl S.r.l. ha dichiarato di voler procedere al subappalto;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.).

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Viene dato atto che trattandosi di procedimento in corso, ai sensi dell'articolo 226 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016.

ARTICOLO 2 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante ed interpretativa del presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in poi C.S.A.) e i suoi allegati;
- la determinazione n. 419 del 28.04.2023 del Dirigente del Settore 1 – Servizi al Cittadino con i relativi documenti allegati;
- la determinazione n. 2157/2023 del 06.07.2023 della Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Venezia;
- la determinazione n. 706 del 21.07.2023 del Dirigente del Settore 1 – Servizi al Cittadino (presa d'atto aggiudicazione);
- la determinazione n. 832 del 30.08.2023 del Dirigente Settore 1 – Servizi al Cittadino (autorizzazione al subappalto);
- l'offerta economica;
- l'offerta tecnica;
- la polizza di garanzia indicata all'articolo 8 del presente contratto.

I documenti sopra menzionati che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, fanno parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo al servizio di trasporto scolastico e servizio di accompagnamento per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio comunale per gli anni scolastici 2023/2024 – 2024/2025 –

2025/2026, e quindi per il periodo da settembre 2023 a giugno 2026.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il Comune di Mira affida all'appaltatore, che a mezzo del suo rappresentante accetta e assume, l'appalto dei servizi oggetto del presente contratto per un importo di euro 1.016.478,72 (unmilionesedicimilaquattrocentosettantotto/72), corrispondente all'importo ribassato dell'1,96% (uno virgola novantasei per cento) sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso, oltre I.V.A. del 10%, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara dall'operatore economico.

L'appaltatore accetta senza riserva alcuna l'appalto oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 5 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di 34 (trentaquattro) mesi con decorrenza da settembre 2023 a giugno 2026 e comunque a partire dalla data di sottoscrizione del contratto del servizio o dalla data di consegna del servizio stesso se precedente e termine con la fine dell'anno scolastico 2025-2026 come previsto per i diversi ordini di scuola e grado.

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell'appalto in pendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione.

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI E OBBLIGHI AI SENSI DELLA L. 136/2010

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese bancarie per l'accredito dell'importo su appoggio bancario sono a carico dell'appaltatore. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della citata normativa, come da dichiarazione acquisita agli atti al protocollo generale dell'Ente n. 50000 del 23.10.2023, l'appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche IBAN presso l'istituto bancario

Il soggetto autorizzato a delegare e operare su tale conto corrente è il sig. Bordignon Alessandro nato a , C.F.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto di appalto. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

La stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,

istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

I pagamenti dei servizi saranno effettuati come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 7 -SUBAPPALTO

È vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma a pena di nullità dell'atto di cessione.

È ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 8 - GARANZIA DEFINITIVA

Come previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto l'appaltatore ha costituito garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'importo di euro 35.576,75 (trentacinquemilacinquecentosettantasei/75) mediante polizza fidejussoria n. 1675.00.27.2799870914 emessa dalla Sace BT S.p.A. - Agenzia di Verona in data 19.10.2023, pervenuta al protocollo dell'Ente n. 50006 del 23.10.2023.

Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo inizialmente garantito. L'appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione definitiva citata in premessa e l'appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà assegnato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 9 - ALTRI OBBLIGHI ASSICURATIVI

Come previsto dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto la ditta Euro Tours srl ha trasmesso copia delle polizze R.C.A. pervenute al protocollo dell'Ente in data 23.10.2023 al n. 50000, relative ai seguenti mezzi:

- targa GE820KZ, targa GF634SL, targa GK753LF, targa GN841TD polizza n. 028303735 emessa dalla Compagnia Generali Italia S.p.A. - Agenzia di Mogliano Veneto (TV) e con scadenza periodo assicurativo 06.02.2024;
- targa FE897NT polizza n. 1/47492/30/193974644 emessa dalla compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Venezia (cod. subagenzia 127) e con scadenza periodo assicurativo 07.03.2024;
- targa FM956ZV polizza n. 1/47492/30/193852845 emessa dalla compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Venezia (cod. subagenzia 127) e con scadenza periodo assicurativo 25.06.2024;
- targa FE820NT polizza n. 1/85530/230/118825687 emessa dalla compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Canale Broker Assco Broker s.r.l. di Padova (PD) e con scadenza periodo assicurativo 31.01.2024.

L'appaltatore ha inoltre trasmesso all'amministrazione copia della polizza di Responsabilità civile generale n. 407248917 emessa in data 12.07.2021 dalla compagnia AXA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Rossi Assicurazioni

s.r.l. di Badia Polesine a ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria RCA degli scuolabus. In relazione alla suddetta polizza la ditta Euro Tours srl. ha trasmesso quietanza del pagamento del premio assicurativo datata 06.09.2023, con scadenza 06.09.2024.

Tale polizza - nella quale viene esplicitamente specificato che essa copre anche il servizio oggetto del presente contratto e si menziona la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno verso terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi il Comune e i suoi dipendenti fatti salvi i casi di dolo, assicura l'Amministrazione in relazione alla responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro prevedendo un massimale di euro 10.000.00,00 (diecimilioni/00) per ogni sinistro con limite, per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), di euro 10.000.00,00 (diecimilioni/00) per persona e di euro 10.000.00,00 (diecimilioni/00) per danni a cose, e con il limite per quanto concerne la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per persona – è pervenuta al protocollo dell'Ente n. 50000 del 23.10.2023.

L'appaltatore si impegna per l'intera durata del contratto a trasmettere a ciascuna scadenza dei premi assicurativi copia delle relative quietanze di pagamento, sia per quanto concerne le polizze di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro che per quanto concerne le polizze R.C.A.

ARTICOLO 10 - RECESSO

Il Comune di Mira si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e

termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Il presente contratto, in esecuzione dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, è soggetto a condizione risolutiva secondo quanto previsto dall'art. 1353 c.c. deducendo quale evento futuro ed incerto l'avverarsi di condizioni economiche di maggior favore per la stazione appaltante derivante da convenzione Consip. La condizione si intende avverata nel momento in cui il contraente non dia la disponibilità a adeguare i suoi prezzi a quelli più convenienti di Consip.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del presente contratto le disposizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 12 - PENALI

Nel caso dovessero venire diffornità, ritardi, omissioni parziali o totali nell'effettuazione di tutti o parte dei servizi oggetto del presente contratto, l'Appaltatore incorrerà nelle sanzioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, APPROVATO CON D.P.R. N. 62/2023 E D.P.R. N. 81/2023

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 recante "Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici”, modificato dal D.P.R. n. 81 del 13.06.2023, e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 30.12.2013. Al riguardo si dà atto che il Comune di Mira ha messo a disposizione dell'appaltatore al seguente link <https://servizionline.comune.mira.ve.it/c027023/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/5>, il D.P.R. n. 62/2013 e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira” per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori.

La violazione degli obblighi di cui al citato D.P.R. n. 62/2013, modificato dal D.P.R. n. 81/2023, e del “Codice di comportamento comunale” potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Comune di Mira, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'appaltatore si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente delle aziende del settore ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio oggetto del presente contratto e ancora di rispettare tutti gli adempimenti

assicurativi e previdenziali previsti dalle norme di legge con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 15 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

L'appaltatore da atto di essere a conoscenza e si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, dalla Regione Veneto, dall'Unione delle Province del Veneto e dall'Associazione Regionale dei Comuni del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. La stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del

gradimento dell'Impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318, c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ARTICOLO 16 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

L'appaltatore dà atto di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Mira, nel triennio successivo alla loro cessazione dal rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti

dell'Appaltatore medesimo per conto del Comune di Mira negli ultimi tre anni di servizio.

L'Appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità" approvato dal Comune di Mira con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 28.04.2023, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 D.P.R. 62/2013.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'appaltatore e la stazione appaltante durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia, così come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c

ARTICOLO 18 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il Comune di Mira dà atto che l'appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL_ richiesto in data 09.10.2023 con scadenza validità il 06.02.2024.

ARTICOLO 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Mogliano Veneto (TV) Via Raffaello Sanzio n. 9, pec gruppobordignon@pec.it, come da dichiarazione acquisita agli atti al prot. generale dell'Ente n. 50000 del 23.10.2023.

ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di contratto, di registro ed accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'appaltatore. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l'importo del servizio soggetto a I.V.A per cui l'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. L'imposta di bollo viene assolta in misura forfettaria di cui all'art. 1, comma 1-bis. 1, della tariffa allegata al D.P.R. 642/72.

ARTICOLO 21 - ATTESTAZIONE PAGAMENTO DELLE SPESE CONTRATTUALI

Si dà atto che l'appaltatore ha dimostrato di aver provveduto al versamento delle spese inerenti la stipula del presente atto (Imposta di registrazione, bolli virtuali, diritti di segreteria-rogito).

ARTICOLO 22 – INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 E DEL D.LGS. 101 DEL 10.08.2018

Il Comune di Mira, come sopra rappresentato, ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 101 del 10.082018, informa l' appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. La comunicazione dei dati è necessaria per la conclusione del contratto, ed in mancanza è impossibile provvedere alla stipula ed al corretto svolgimento del rapporto contrattuale.

I trattamenti dei dati avvengono a cura degli incaricati, ossia di soggetti autorizzati specificamente, anche a mezzo di procedure informatiche. I dati conferiti saranno conservati secondo i seguenti criteri: 1) per il tempo

strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti; 2) per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli obblighi e delle attività previsti dalla normativa vigente. Titolare del trattamento è il Comune di Mira. L'interessato potrà esercitare i suoi diritti in ogni momento e presso il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679, e dunque potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e l'opposizione allo stesso, e potrà esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo. I riferimenti per contattare il DPO sono: indirizzo mail dpo@comune.mira.ve.it, indirizzo PEC scp@pec.scponline.it, tel. 0437 938444. Il responsabile del trattamento dati per l'appaltatore è il sig. Bordignon Alessandro, come da dichiarazione acquisita agli atti al protocollo generale n. 50000 del 23.10.2023.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196/2003, il Comune informa che i dati personali, inerenti l'appaltatore e detenuti dal Comune in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso appaltatore, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto, dai regolamenti comunali in materia e nelle leggi inerenti. L'appaltatore può esercitare in ogni momento i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al G.D.P.R. Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 27/4/2016.

ARTICOLO 23 - NORMA DI RINVIO

Per quant'altro non previsto nel presente contratto e nel C.S.A. le parti

dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016, nel Codice Civile, alle norme vigenti in materia di appalti di servizi ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Del presente atto, formato da n. 18 (diciotto) pagine a video, ho dato lettura agli intervenuti, i quali, avendolo trovato conforme alla loro volontà lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 (C.A.D.) verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. dell'art. 1 comma 1 lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale. Attesto pertanto la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti medesime. In presenza delle parti io Segretario Comunale, in qualità di Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente del Settore 1 - Servizi al Cittadino del Comune di Mira

dott.ssa Anna Sutto

Il Legale rappresentante della ditta Euro Tours s.r.l.

Sig. Alessandro Bordignon